

QUARANTATREESIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**del 28 luglio 1983****che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali****(83/466/CEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla quarantaduesima direttiva 83/266/CEE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche;

considerando che alcuni additivi appartenenti ai gruppi dei coccidiostatici e dei conservanti, finora ammessi per taluni impieghi su scala nazionale, sono stati ampiamente sperimentati; che, sulla base degli studi effettuati e dell'esperienza acquisita, questi additivi possono essere utilizzati, per gli impieghi previsti, in tutta la Comunità;

considerando che nuovi impieghi dell'antibiotico «Avoparcina» sono stati sperimentati con successo in alcuni Stati membri; che è opportuno autorizzare provvisoriamente questi nuovi impieghi, almeno su scala nazionale, nell'attesa che siano ammessi su scala comunitaria;

considerando che lo studio dei vari additivi elencati nell'allegato II e che possono, conseguentemente, essere autorizzati a livello nazionale non è ancora terminato; che occorre quindi prorogare, per un periodo determinato, la validità dell'autorizzazione delle sostanze in causa;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti per gli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati come segue:

1. All'allegato I:

a) nella parte D «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose»:

aa) alla voce E 755 «Metilcloropindolo», l'indicazione «3 giorni» che figura nella colonna «Altre disposizioni» per quanto riguarda i polli da ingrasso e le galline faraone è sostituita dall'indicazione «5 giorni».

bb) la voce E 757 «Monensin sodico» è completata come segue:

⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 147 del 6. 6. 1983, pag. 18.

Numero CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					ppm dell'alimento completo		
			«Tacchini»	16 settimane	90	100	Somministrazione vietata almeno 3 giorni prima della macellazione»

cc) è aggiunta la voce seguente:

Numero CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					ppm dell'alimento completo		
«E 763	Lasalocid-sodico	$C_{34}H_{35}O_8Na$	Polli da ingrasso		75	125	Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione»

b) nella parte G «Agenti conservanti», è aggiunta la voce seguente:

Numero CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni
					ppm dell'alimento completo		
«E 240	Formaldeide		suini	6 mesi			Latte scremato: tenore massimo 600 ppm»

2. All'allegato II:

a) nella parte A «Antibiotici»:

aa) la voce n. 22 «Avoparcina» è completata come segue:

Numero CEE	Additivi	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'auto-rizzazione
					ppm dell'alimento completo			
			«Vitelli	6 mesi	20	40	Alimenti per l'allattamento	30 novembre 1984
			Bovini da ingrasso	—	15	45		Indicare nelle istruzioni per l'uso: — per gli alimenti complementari la dose massima nella razione giornaliera non deve superare: — per 100 kg di peso animale: 155 mg — oltre i 100 kg: aggiungere 6,5 mg per ogni 10 kg supplementari di peso animale

- bb) la data del 30 novembre 1983 che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del 30 novembre 1984 per la voce n. 25 «Nosieptide».
- b) nella parte B «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose»:
- aa) la data del 30 novembre 1983 che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del 30 novembre 1984 per le voci seguenti:
- n. 6 Nicarbazina,
n. 19 Nifursol,
n. 22 Alofuginone;
- bb) la data del 30 novembre 1983 che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del 30 giugno 1984 per le voci seguenti:
- n. 20 Amprolio/sulfachinossalina/etopabato [miscela di 18 parti di (a), 10,8 parti di (b) e 0,9 parti di (c)],
n. 21 Amprolio/sulfachinossalina/etopabato/pirimetamina [miscela di 20 parti di (a), 12 parti di (b), 1 parte di (c) e 1 parte di (d)];
- c) nella parte D «Agenti conservanti»
- aa) la formulazione della voce n. 5 è sostituita della seguente:

Numero CEE	Additivi	Designazione chimica, descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Durata dell'autorizzazione
					ppm dell'alimento completo			
«5	Formaldeide		Tutte le specie animali				Tutti gli alimenti, salvo il latte scremato per suini fino a 6 mesi	30 novembre 1984»

- bb) la data del 30 novembre 1983 che figura sulla colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del 30 novembre 1984 per le voci seguenti:
- n. 16 Nitrito di sodio (E 250),
n. 19 1,2 Propanediol;
- d) nella parte G «Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti», la data del 30 novembre 1983 che figura nella colonna «Durata dell'autorizzazione» è sostituita da quella del 30 novembre 1984 per le voci seguenti:
- n. 1 Bentonite e montmorillonite,
n. 2 Vermiculite,
n. 3 Argille coalitiche, esenti da amianto,
n. 4 Miscele naturali di steatite e di clorite, esenti da amianto, diverse dalla miscela E 554.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 1, punto 1, entro e non oltre il 1° dicembre 1983. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1983.

Per la Commissione
Poul DALSAER
Membro della Commissione